



CLUB ALPINO ITALIANO
Sede Legale
Via E. Petrella, 19 - Milano

Oggi **18 giugno** duemilaquattordici, alle ore **15.00**, presso la **Sede legale del Club alpino italiano**, sita in **Milano - Via E. Petrella 19**, il **Presidente generale Umberto Martini**, alla presenza del **Direttore, dott.ssa Andreina Maggiore**, provvede alla seguente:

Delibera presidenziale n. 16 del 18 giugno 2014

Oggetto: Approvazione della Convenzione per la collaborazione scientifica tra CAI, Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi dell'Aquila

**C.A.I.
CLUB ALPINO ITALIANO**

Delibera presidenziale n. 16/2014

Oggetto: Approvazione della Convenzione per la collaborazione scientifica tra CAI, Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi dell'Aquila

Il Presidente Generale

Ai sensi dell'art.19 comma 4 lettera C del vigente Statuto dell'Ente

- **PREMESSO** che il Comitato Scientifico Centrale organizza, per l'anno 2014, una spedizione alpinistico-scientifica al Monte Agri-Dagi (anche detto Ararat);
- **TENUTO CONTO** che il Comitato Scientifico Centrale ha chiesto, per la spedizione di cui al precedente punto, la collaborazione delle Università di Milano, Firenze e L'Aquila per condurre ricerche ambientali in alta quota;
- **CONSIDERATO** che le Università interpellate hanno dichiarato il proprio interesse a collaborare all'iniziativa per produrre una conoscenza integrata e sinergica dell'ambiente in alta montagna glacializzato e delle sue variazioni recenti clima-dipendenti nonché degli effetti sulla salute umana;
- **VISTO** il testo di Convenzione per la collaborazione scientifica tra CAI, Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi dell'Aquila;
- **PRESO ATTO** che il CC, nella riunione del 16 febbraio 2014, ha demandato al Presidente generale l'assunzione della delibera di approvazione della Convenzione pervenuta;
- **VISTO** il parere espresso dal Direttore in ordine alla presente deliberazione;

DELIBERA

- a) **DI APPROVARE** la Convenzione per collaborazione scientifica tra CAI, Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Firenze e Università degli Studi dell'Aquila nel testo che si allega al presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;
- b) **DI DARE MANDATO** alla Direzione per la sottoscrizione digitale della Convenzione di cui al punto a);
- c) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- d) **DI SOTTOPORRE** al Comitato direttivo Centrale per la ratifica, ai sensi dell'art. 19 comma 4, lettera c) del vigente Statuto dell'Ente, nella prima riunione immediatamente successiva alla presente delibera.

Milano, 18 giugno 2014

IL PRESIDENTE GENERALE
(Umberto Martini)



CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

Tra

Il Club Alpino Italiano con sede legale in Milano, Via Petrella 19, P.I. n. 03654880156, rappresentata dal Direttore dott.ssa Andreina Maggiore (d'ora innanzi denominato "CAI") come da delega del Presidente Generale n. 16 del 18 giugno 2014

e

L'Università degli Studi di Milano, con sede in Milano - 20122, via Festa del Perdono 7, C.F. n. 80012650158, P.I. n. 03064870151, rappresentata dal Rettore, Prof. Gianluca Vago, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Scienze della Terra "A. Desio" con sede a Milano, in via Mangiagalli 34 (d'ora innanzi denominata "UNIMI")

e

Il Politecnico di Milano, - Dipartimento Ingegneria Civile ed Ambientale - con sede in Milano -20133, Piazza Leonardo da Vinci 32, C.F. n. 80057930150, P.I. n. 04376620151, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Giovanni Azzone, (d'ora innanzi denominata "POLIMI")

e

L'Università degli Studi di Milano Bicocca, con sede in Milano - 20126, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, C.F. e P. I. 12621570154, rappresentata dal Pro-Rettore alla valorizzazione della Ricerca Prof. Danilo Porro giusta delega conferita con Decreto Rettorale n. 2283/2013, vista la determina dirigenziale n.....del.....(d'ora innanzi denominata "UNIMIB")

e

L'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze - 50121, Piazza S. Marco, 4, P.IVA/Cod.Fis. 01279680480, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Alberto Tesi, operante ai fini del presente atto tramite il

Dipartimento di Scienze della Terra, con sede a Firenze, in via Via Micheli, 8 (d'ora innanzi denominata "UNIFI")

e

L'Università degli Studi dell'Aquila, con sede a L'Aquila - 67100, Via Giovanni Di Vincenzo 16/B, C.F. e P.I. n. 01021630668, rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Paola Inverardi, operante ai fini del presente atto tramite il Dipartimento di Medicina clinica, Sanità pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente, con sede a L'Aquila, in via Vetoio (Coppito 1) (d'ora innanzi denominata "UNIAQ")

premess

- Che tutte le Università sopraelencate svolgono da tempo attività di ricerca scientifica relativa ad aree di alta ed altissima quota dell'Italia e del Mondo.
- Che tutte le Università sopraelencate sono interessate a collaborare per produrre una conoscenza integrata e sinergica dell'ambiente di alta montagna glacializzato e delle sue variazioni recenti clima-dipendenti nonché degli effetti sulla salute umana.
- Che il CAI da sempre sostiene e favorisce la frequentazione consapevole delle aree di alta quota e anche grazie al Suo Comitato Scientifico Centrale organizza e propone spedizioni non solo alpinistiche, ma anche scientifiche, avvalendosi di Soci che siano anche ricercatori strutturati delle Università Italiane.
- Che il CAI, attraverso il Suo Comitato Scientifico Centrale, ha organizzato una spedizione alpinistico-scientifica al Monte Agri-Dagi (anche detto Ararat) per celebrare i 150 anni dalla sua fondazione e in questa occasione ha chiesto la collaborazione delle Università UNIMI, POLIMI, UNIMIB, UNIFI e UNIAQ per condurre ricerche ambientali in alta quota.

- Che le Università sopraelencate hanno interesse a partecipare alla spedizione al Monte Agri-Dagi per condurre ricerche in ambito geologico, glaciologico, idrologico, microbiologico e di valutazione degli impatti sulla salute umana.

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono quanto segue:

Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione

Il CAI e UNIMI, POLIMI, UNIMIB, UNIFI e UNIAQ convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica per produrre una conoscenza integrata e sinergica dell'ambiente di alta montagna e delle sue variazioni recenti clima-dipendenti nonché degli effetti sulla salute umana in occasione della spedizione alpinistico-scientifica al Monte Ağrı-Dagi (anche detto Ararat). La spedizione al Monte Ağrı-Dagi è organizzata per celebrare i 150 anni del Club Alpino Italiano.

La descrizione dettagliata del programma è contenuta nell'allegato A della presente convenzione, di cui costituisce parte integrante. In tale progetto il CAI rivestirà il ruolo di coordinatore

Articolo 2 – Responsabili della convenzione

Le Parti individuano quali Responsabili della presente convenzione:

- UNIMI indica quale proprio responsabile della collaborazione la Dott.ssa Guglielmina Diolaiuti e il dott. Andrea Zerboni;
- POLIMI indica quale proprio responsabile della collaborazione il Dott. Ing. Daniele Bocchiola;
- UNIMIB indica quale proprio responsabile della collaborazione il Dott. Andrea Franzetti;

- UNIFI indica quale proprio responsabile della collaborazione il Prof. Carlo Alberto Garzonio;
- UNIAQ indica quale proprio responsabile della collaborazione il Prof. Gianluca Ferrini;
- il CAI indica quale proprio responsabile della collaborazione la Dott.ssa Andreina Maggiore.

L'eventuale sostituzione del Responsabile della collaborazione di una delle Parti, dovrà essere comunicata ed approvata dalle altre Parti.

I suddetti Responsabili avranno il compito di:

- favorire e verificare l'attuazione della convenzione ed il rispetto di quanto in essa previsto;
- redigere una relazione annuale, da trasmettere alle Parti, sullo stato di attuazione della convenzione;
- valutare e proporre ai contraenti eventuali modifiche alla convenzione.

***Articolo 3 – Personale, strutture e attrezzature messe a disposizione
dell'attività di ricerca della convenzione***

Il personale delle Parti coinvolto nelle attività di ricerca oggetto della presente convenzione, così come le strutture e le attrezzature a cui ciascuna Parte consente l'accesso del personale dell'/delle altra/e Parte/i sotto la supervisione dei Responsabili Scientifici, sono individuati nell'allegato B alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 4 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

La valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati del Programma di studio e di ricerca sarà effettuata a cura dei rappresentanti

delle Parti di cui al precedente art. 2, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi.

Fermo restando che ogni contraente resterà proprietario del pre-existing know-how dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali del Programma di studio e di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle Parti che li hanno generati. Nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota delle Parti che li hanno generati, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato creativo.

È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri.

L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti.

I risultati che non sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale saranno liberamente utilizzati dalle Parti.

Per la pubblicazione dei risultati si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo seguente.

Resta inteso che le Parti concorderanno, tramite successivi accordi l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

Articolo 5 – Pubblicazione dei risultati

L'eventuale pubblicazione dei risultati del Programma di studio e di ricerca sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui all'art. 2 della presente convenzione, che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra Parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra in via confidenziale, le Parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla Parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi e comunque per un periodo di tempo non superiore ai tre mesi.

Articolo 6 – *Obblighi di riservatezza*

Ciascuna Parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi Responsabili Scientifici, rese note all’altra Parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 3 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

Le Parti contraenti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze.

Articolo 7 - *Oneri connessi all’attuazione della convenzione*

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione saranno a carico di ciascuno dei contraenti (ovvero delle strutture dipartimentali coinvolte) per la propria parte. Il CAI, quale coordinatore del progetto, fornisce supporto organizzativo e la copertura assicurativa definita nella Polizza n. 0615.5100045.88 sottoscritta dal medesimo CAI con UnipolSai Assicurazioni per il periodo di effettuazione della spedizione al Monte Agri-Dagi prevista dalla presente Convenzione.

Non sono previsti trasferimenti di denaro tra le Parti; per parte universitaria le attività saranno svolte nell’ambito dei programmi di ricerca di carattere istituzionale delle Università.

La presente convenzione non comporta alcun onere per le Università in conseguenza dell’utilizzo di strutture, attrezzature, collaboratori e dipendenti che vengono messi a disposizione dal CAI.

Articolo 8- Copertura assicurativa

Le Università garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Il CAI garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 9- Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello del CAI che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture del CAI e delle Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale delle Parti si reca presso la sede dell'altra Parte/delle altre Parti per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione specifica e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale del CAI, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di

prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e/o integrazioni, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti dal soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul/i relativo/i responsabile/i della/e struttura-e/ente-i di provenienza.

Il personale dei contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 10 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di 2 anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Al termine della convenzione le Università e il CAI redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Nessuna modifica o integrazione alla presente convenzione sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le Parti se non verrà redatta in forma scritta e sottoscritta da tutte le Parti.

Articolo 11 - Recesso e risoluzione della convenzione

Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante

comunicazione scritta da inviare alle altre Parti con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 12 – *Uso del nome e del logo*

Nessun contenuto della convenzione conferisce alcun diritto a una Parte di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione delle altre Parti. L'uso da parte di ciascuna Parte del nome delle altre Parti o del nome di qualsiasi Dipartimento delle Università sopra elencate è permesso solo ed esclusivamente in contesti scientifici.

Articolo 13 - *Trattamento dei dati personali*

Le Università provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il CAI si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

Articolo 14 – *Controversie*

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Articolo 15 – *Firma Digitale, Registrazione e Bollo*

La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

La presente convenzione, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura del CAI, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

Art. 16– *Norma finale*

Il presente accordo consta di due allegati che ne costituiscono parte integrante.

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
IL PRO-RETTORE alla Valorizzazione della Ricerca

Prof. Danilo Porro (-----)

Data

PER IL POLITECNICO DI MILANO
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
IL RETTORE

(Prof. Giovanni Azzone) (-----)

Data

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA "A.DESIO"
IL RETTORE

Prof. Gianluca Vago (-----)
Data

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA
IL RETTORE

Prof. Alberto Tesi (-----)
Data

PER L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA, SANITA' PUBBLICA,
SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE
IL RETTORE

Prof. Paola Inverardi (-----)
Data

PER IL CAI
(DIRETTORE, Dott.ssa Andreina Maggiore (-----))
Data